

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MARTEDÌ 5 MAGGIO 1970

(44^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 583, 587
BARDI	585, 586
COPPOLA, <i>relatore</i>	584, 586, 587
GALANTE GARRONE	586
MARIS	585, 586, 587
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	587
TROPEANO	584

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Falcucci, Filetti, Follieri, Galante Garrone, Lugnano, Maccarone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zucala'.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

TOMASSINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 » (917) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 566, è sostituito dal seguente:

« I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati,

anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni.

Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o più cancellieri ».

C O P P O L A , *relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame è stato approvato all'unanimità in sede di Commissione giustizia dalla Camera dei deputati e concerne la modifica dell'articolo 8 della legge del 1960, che riguardava l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. L'articolo 8 diceva che i funzionari della carriera di concetto per il periodo di prova sono destinati nelle preture, dove devono prestare effettivo servizio per almeno due anni. Detta legge fu modificata nel luglio 1967 proprio all'articolo 8 come segue: « I vice cancellieri e i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati nelle preture aventi un organico non inferiore a tre cancellieri per prestarvi effettivo servizio per un periodo di almeno tre anni. I detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere della Commissione di vigilanza, possono essere destinati in Preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purchè abbiano già prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di tre o più cancellieri ».

In definitiva, con il disegno di legge al nostro esame si attuerebbe un parziale ritorno alla legge del 1960, riportando il periodo di tre anni a due anni. Vi sarebbe poi una modifica circa il parere da dare su questo spostamento nel senso che non sarebbe più espresso dalla Commissione di vigilanza, come è previsto nella legge del 1967, ma dal capo della Corte.

In sostanza il disegno di legge intende eliminare alcuni inconvenienti di carattere organizzativo che si sarebbero manifestati nel

corso di questa relativamente breve esperienza. Praticamente si vorrebbe, da un lato, mantenere ferma l'esigenza, prevista dalla legge del 1960, di consentire la necessaria formazione professionale dei funzionari giovani, facendoli restare per un certo periodo di tempo nelle grandi preture, dove vi sono tutti i servizi e possibilità di contatto con i funzionari più anziani e più esperti; e dall'altro si vorrebbe ovviare agli inconvenienti cui ha dato luogo questa permanenza, questa sorta di inamovibilità, per il periodo piuttosto lungo di tre anni, nel senso che funzionari più anziani per fronteggiare le esigenze del servizio sono stati costretti ad essere trasferiti in sedi periferiche, sguarnendo così le grandi preture di funzionari particolarmente preparati e creando, inoltre, grande disagio ai fini del raggiungimento di queste stesse sedi.

Si vorrebbe, dunque, accorciare il periodo di tempo, come ho già detto, dal triennio al biennio e nello stesso tempo si intende snellire la procedura dando la facoltà di esprimere il parere, per quanto attiene a questi trasferimenti, al capo della Corte, non più alla Commissione di vigilanza.

Nel merito concludo favorevolmente per l'accoglimento di questo disegno di legge, rilevando soltanto una questione che abbiamo tante volte sollevato in sede di Commissione anche nell'altro ramo del Parlamento: queste norme così particolari dovrebbero essere piuttosto oggetto di materia regolamentare e non di leggi in senso formale, perchè, diversamente, il Parlamento finisce per impegnarsi su queste piccole disposizioni di legge perdendo di vista problemi più importanti.

T R O P E A N O . Desidero dire che, in linea di massima, siamo d'accordo per l'approvazione del disegno di legge; mi pare però che attraverso queste modifiche non si ovvia alle difficoltà che erano state riscontrate e che erano state illustrate nella relazione che accompagnava la presentazione del disegno di legge alla Camera, innanzitutto perchè mi sembra che non si tenga conto della realtà nuova che si è andata determinando, nella maggior parte delle preture di tutto il Pae-

se, nel senso che la formazione professionale del giovane vice cancelliere e vice segretario penso che non possa essere assicurata dalla presenza di due o più cancellieri. D'altra parte l'inconveniente principale lamentato era una pretesa incompatibilità di permanenza del vice cancelliere con il funzionario che, in organico, era assegnato a quella pretura. Infatti dove c'erano tre funzionari in organico e venivano assegnati in quella stessa pretura, a norma di legge, i vice-cancellieri in prova, in quel momento si veniva a determinare il trasferimento di uno dei titolari. Mi pare che l'inconveniente si ripeta anche oggi, sebbene sia prevista l'assegnazione in soprannumero; cioè anche dove ci sono due funzionari potrebbe determinarsi per esigenze di servizio la necessità di spostarne uno.

Certamente sarebbe stato più opportuno determinare l'obbligo di permanenza di questi vice cancellieri e vice segretari in una pretura, senza indicazione dell'organico dei funzionari cancellieri assegnati a quella pretura, per un periodo sia pure di due anni, come viene proposto.

Nel giro di pochissimi anni ci siamo trovati di fronte a tre diverse disposizioni di legge approvate per superare gli inconvenienti che man mano si appalesavano; ma mi pare che, fino a quando non si perverrà ad una regolamentazione organica e definitiva di tutto il settore, non si otterranno buoni risultati in materia. Per addivenire ad una soluzione dei problemi sorti fino ad oggi, ritengo, come ho già detto, che si dovrà stabilire che i vice cancellieri e i vice segretari svolgano il loro biennio di attività in una pretura, evitando l'indicazione del numero dei funzionari assegnati all'organico della pretura stessa.

Ho voluto fare queste considerazioni non per esprimere un voto contrario, ma per richiamare l'attenzione della Commissione sugli inconvenienti che questo disegno di legge non mi sembra possa risolvere.

B A R D I . Mi pare che l'aver previsto che vice cancellieri siano assegnati alle preture anche in soprannumero evita il pericolo che le stesse possano essere sguarnite dei

funzionari previsti in organico. Quello che era il rischio maggiore dal punto di vista di quest'inconveniente viene in tal modo evitato, quindi riteniamo di poter esprimere voto favorevole al disegno di legge.

M A R I S . Concordo con le considerazioni fatte dal relatore, senatore Coppola: cioè ritengo auspicabile che provvedimenti di questo genere non assumano ogni volta la dignità di legge in senso sostanziale e formale. In effetti, in questo caso, si tratta di ritoccare il divario esistente tra la scelta di fondo che era stata adottata con la legge numero 1196 e la scelta di fondo adottata con la legge n. 566. Non vorrei, però, che fra un anno, ad esempio, appalesandosi l'opportunità di una diversa utilizzazione dei vice cancellieri e dei vice segretari, giungesse al nostro esame un altro disegno di legge per stabilire che il loro periodo medio di prestazione di servizio debba essere di un anno e che, sempre per ipotesi, costoro possano essere destinati alle preture aventi in organico un solo cancelliere, che faccia loro da guida e da maestro.

Questi sono provvedimenti di carattere amministrativo e con ogni probabilità era inutile ritoccare la legge del 1960, che era abbastanza ampia. L'articolo 8 diceva, infatti, che funzionari della carriera di concetto, durante il periodo di prova sono, di regola, destinati nelle preture dove devono prestare effettivo servizio per almeno due anni. Una norma di questo genere consentiva, inoltre, di assegnare il personale in prova e il personale più giovane alle cancellerie, non appena superati sei mesi di prova. Il nuovo provvedimento che si vuole adottare, dunque, non apporta che modifiche di carattere amministrativo alle norme precedenti; sarebbe, quindi, bene che il Parlamento fosse sollevato dallo svolgimento di questo tipo di attività.

Resto, inoltre, perplesso di fronte ad un altro aspetto di questo disegno di legge. Per derogare ad una norma tutto sommato abbastanza elastica, contenuta nel primo comma di quest'articolo unico che modifica l'articolo 8 della legge del 1960 e l'articolo 1 della legge del 1967, al secondo comma sono pre-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 44^a SEDUTA (5 maggio 1970)

viste due condizioni, due limiti interni: le particolari esigenze di servizio ed il parere (non sappiamo se vincolante o meno, certamente obbligatorio) del capo della Corte. Ora, il parere del capo della Corte è un parere che condiziona in maniera assoluta la scelta, oppure è un parere che concorre solamente insieme ad altri elementi?

G A L A N T E G A R R O N E . Come lei ha detto è un parere obbligatorio e non vincolante.

M A R I S . Ma così facendo si viene meno alla scelta che si era fatta di quel controllo, che era non solo obbligatorio, ma anche vincolante, da parte della Commissione di vigilanza.

La legge del '60 prevedeva una Commissione di vigilanza che aveva competenza non solo per quanto riguardava i concorsi, ma — se non erro — anche per quanto riguardava l'utilizzazione e la collocazione del personale dei vice cancellieri e dei vice segretari. Questa Commissione era molto ampia e rappresentativa anche dei diretti interessati. Infatti, dall'articolo 22 della legge del 1960 si può desumere che la Commissione di vigilanza presso le Corti di appello era costituita da due magistrati, nominati rispettivamente dal presidente e dal procuratore generale della Corte di appello (un magistrato che conosce più direttamente i problemi della Procura, e perciò dei segretari e le condizioni delle segreterie delle Procure, e un magistrato della Corte di appello che conosce meglio le condizioni delle Cancellerie), dal cancelliere capo della Corte e dal segretario capo della Procura generale (cioè dai rappresentanti diretti sia dei segretari che dei cancellieri), nonchè da un magistrato di cassazione o di appello addetto al Ministero, che lo presiede e riferisce al Ministro.

Secondo il relatore il parere di questa Commissione di vigilanza verrebbe oggi sostituito dal parere del capo della Corte.

C O P P O L A , relatore. Solo per questo caso.

M A R I S . Siamo d'accordo, ma in questo caso la competenza non sarebbe più del-

la Commissione di vigilanza, bensì del presidente.

Io dissento in parte con l'interpretazione del relatore, perchè la legge del '60 non assegnava alla Commissione di vigilanza questo compito e quindi tale Commissione non può essere spogliata di un compito che non ha.

Comunque l'importante è la conclusione alla quale pervengo: dovendo prevedersi un parere obbligatorio, sia pure soltanto consultivo, non vedo il motivo per cui questo parere debba essere richiesto unicamente al capo della Corte, cioè non vedo il motivo per cui i responsabili del servizio (il segretario capo della Procura e il cancelliere capo della Corte) non debbano essere investiti della responsabilità di fornire un parere che, a mio avviso, è indispensabile, perchè proviene proprio dalla parte più qualificata.

Quindi, pur non dissentendo dal provvedimento, perchè bisogna avere la possibilità di manovrare questi funzionari della carriera di concetto, propongo un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: « previo parere del capo della Corte », con le altre: « previo parere della Commissione di vigilanza ».

G A L A N T E G A R R O N E . Lei, quindi, tornerebbe alla legge del 1967.

B A R D I . Significherebbe complicare eccessivamente la procedura!

M A R I S . Non complichiamo niente: se un parere deve essere richiesto, non capisco perchè i cancellieri e i segretari debbano essere privati della legittima aspettativa di veder concorrere ai fini della loro collocazione anche il giudizio dei responsabili del servizio.

B A R D I . Il presidente della Corte ha potere di vigilanza su tutto.

C O P P O L A , relatore. L'interpretazione che ho dato l'avevo già desunta, prima di esaminare la legge del '67, da questo inciso contenuto nella relazione del Ministro proponente: « Infine, per rendere di più immediata attuazione l'anticipata destinazione dei vice cancellieri più capaci, dopo un anno di

servizio effettivo nelle suddette preture, in uffici minori, è opportuno che il parere, espresso in base all'attuale normativa dalla Commissione di vigilanza, venga manifestato dal presidente della Corte di appello ».

Per tranquillizzare ulteriormente il senatore Maris, desidero precisare che la Commissione di vigilanza resta comunque investita del parere sui trasferimenti ordinari. La modifica concerne casi limitatissimi per quanto attiene ai soprannumeri e quando concorrano anche le particolari esigenze di servizio.

M A R I S . Vorrei mutuare il concetto della relazione De Luca sulle regioni, laddove si dice che la funzione sviluppa l'organo: un organo per mancanza di uso può spegnersi e atrofizzarsi, mentre con un uso più prolungato può irrobustirsi. Non vorrei che ad un certo punto attraverso l'uso del parere del capo della Corte e il disuso dell'organo « Comitato di vigilanza » si atrofizzasse il « Comitato di vigilanza ». Non si può tornare su posizioni già conquistate ed oggi vi è la tendenza ad allargare a commissioni quelle che sono le responsabilità di singoli individui, ed inoltre i diretti interessati non dovrebbero mai mancare di rappresentanza; perciò, insisto nel mio emendamento.

C O P P O L A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento Maris per due ordini di considerazioni: in primo luogo, per quelle considerazioni di principio e poi perchè il provvedimento, che è stato dettato anche da motivi di urgenza, se mandato, dovrebbe tornare all'approvazione della Camera dei deputati, il che comporterebbe un'ulteriore perdita di tempo.

Prego, pertanto, il senatore Maris di non insistere sul suo emendamento.

M A R I S . Ho già presentato l'emendamento, e perciò esso seguirà il suo corso.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore. Mi permetto di sottolineare l'urgenza del provvedimento e pertanto invito il senatore Maris a voler ritirare il suo emendamento che, tra l'altro, è in contraddizione con le considerazioni che tutti abbiamo fatto e cioè che materia così spicciola dovrebbe essere affidata al regolamento.

M A R I S . Insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

All'articolo unico, di cui ho già dato lettura, è stato presentato dal senatore Maris il seguente emendamento: al secondo comma sostituire alle parole: « del capo della Corte » le altre: « della Commissione di vigilanza ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,25.